SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA -

Doc. IV n. 127-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE SAPORITO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale, nonchè ad eseguire atti di perquisizione

CONTRO IL SENATORE

LUCIANO BENETTON

per i reati di cui agli articoli 110 del codice penale, 236, capoverso, numero 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in relazione agli articoli 223, capoverso, numero 1, 216 dello stesso regio decreto e articolo 2621, n. 1, del codice civile

(fraudolenta esposizione di fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche della società);

articoli 110 del codice penale e 236, capoverso, numero 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in relazione agli articoli 223, 216, numero 1 e 219 dello stesso regio decreto (distrazione di beni sociali)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia (CONSO)

il 16 aprile 1993

Comunicata alla Presidenza il 15 ottobre 1993

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. - Il 9 marzo 1993, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Benetton per i reati di cui agli articoli 110 del codice penale, 236 capoverso, numerò 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in relazione agli articoli 223 capoverso, numero 1, 216 dello stesso regio decreto e articolo 2621, n. 1, del codice civile (fraudolenta esposizione di fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche della società); articoli 110 del codice penale e 236 capoverso, numero 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in relazione agli articoli 223, 216, numero 1 e 219 dello stesso regio decreto (distrazione di beni sociali).

In data 16 aprile 1993 il Ministro di Grazie e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 20 aprile 1993 e deferita alla Giunta il 28 aprile 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 29 settembre 1993.

I reati contestati concernono fatti che il senatore Benetton avrebbe commesso fra il 4 settembre 1985 ed il 17 settembre 1987, periodo in cui è stato componente del Consiglio di amministrazione della Fiorucci S.p.A.. Infatti, i predetti reati vengono contestati in concorso con altri componenti del medesimo Consiglio di amministrazione.

Come noto, la Fiorucci S.p.A., posta in liquidazione, è stata ammessa dal Tribuna-le di Milano a concordato preventivo, che è stato omologato dallo stesso Tribunale con sentenza del 4 ottobre 1990. La relazione del commissario giudiziale, depositata ai sensi della legge fallimentare, ha richiamato l'attenzione della Procura procedente su vicende societarie, e quindi ha dato occasione ad un'indagine in virtù delle cui risultanze la Procura ha già

formulato richiesta di rinvio a giudizio in data 22 luglio 1991.

Secondo la tesi accusatoria, nei bilanci al 31 dicembre 1985 e al 31 dicembre 1986 della Fiorucci S.p.A., sarebbero stati esposti fatti non rispondenti al vero, tali da determinare utili di esercizio sostanzialmente fittizi, quale effetto di un'evidente sopravvalutazione di partite attive.

Si addebita inoltre al senatore Benetton di aver distratto beni sociali nel settembre del 1986, facendo acquisire alla Fiorucci S.p.A. il 99 per cento del capitale sociale della Fiortex S.p.A., società interamente controllata da uno degli amministratori della Fiorucci stessa, Aki Nouhi Massimo. Dall'operazione sarebbe derivato un vantaggio esclusivamente per quest'ultimo, mentre si sarebbe verificato un grave danno per la Fiorucci S.p.A..

L'impostazione accusatoria, sia per l'epoca in cui è stata formulata, anteriore all'elezione del senatore Benetton, sia per la contestazione in concorso con soggetti non parlamentari, non appare animata da spirito persecutorio. Nè l'accusa può dirsi manifestamente infondata, ictu oculi, pure nella riconosciuta delicatezza di valutazioni formali e fattuali, che sembra opportuno affidare all'esercizio proprio della giurisdizione.

Inoltre, la Giunta – pur ribadendo il principio, secondo cui l'autorizzazione non debba essere automaticamente concessa, nel caso di un invito in tal senso da parte del senatore indagato, trattandosi di una prerogativa riguardante l'organo parlamentare e non di un privilegio a beneficio del singolo – ha comunque tenuto conto dell'invito espresso con una lettera dal senatore Benetton (nell'ambito delle sue facoltà) a che l'autorizzazione venga concessa, «desiderando che la Giustizia abbia il suo corso».

Pertanto, la Giunta ha unanimemente convenuto sull'opportunità di proporre l'autorizzazione al procedimento.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Inoltre, dalla complessiva formulazione della domanda di autorizzazione a procedere, emergono altresì due ulteriori richieste.

Innanzitutto, la Procura della Repubblica chiede genericamente l'autorizzazione al compimento degli atti di cui all'articolo 343, comma 2, c.p.p. (con eccezione delle misure cautelari personali), che si dovessero ritenere necessari anche nella fase dibattimentale. Si tratta di una richiesta formulata in modo generico, e quindi la Giunta ha ritenuto di proporre una conseguente dichiarazione di improcedibilità. Infatti, secondo la costante giurisprudenza della Giunta e dell'Assemblea del Senato, seguita anche presso l'altro ramo del Parlamento, vengono dichiarati improcedibili le richieste generiche, con un riferimento indistinto agli atti previsti dall'articolo 343, comma 2, c.p.p..

Inoltre, viene richiesta l'autorizzazione a compiere gli atti di perquisizione che si dovessero rendere necessari. In questo caso la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre il diniego, non essendo state sufficientemente motivate le ragioni giustificative della grave misura di restrizione della garanzia costituzionale.

Per tutte queste ragioni, la Giunta – con separate votazioni – ha deliberato di proporre:

- a) la concessione dell'autorizzazione a procedere (all'unanimità);
- b) di dichiarare improcedibile la richiesta di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale (a maggioranza);
- c) il diniego della autorizzazione a compiere atti di perquisizione (a maggioranza).

SAPORITO, relatore